

CONSULENTI DEL LAVORO:

Rag. Giocchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432/502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
http://www.studiodemarco.it

Udine, 26/09/2012

Oggetto: Riforma del lavoro in vigore dal 18 luglio – Titolari di partite IVA.

Circolare numero: 020/2012

In sintesi

La normativa riguardante le prestazioni rese da persone titolari di partita IVA è stata profondamente interessata dalla Riforma Fornero (Legge n.92/2012) e dal più recente decreto sviluppo (Legge n.134/2012).

L'intento della normativa è quello di contrastare l'utilizzo improprio delle partite IVA che viene sanzionato con la conversione del rapporto in collaborazione/lavoro subordinato.

La tecnica legislativa utilizzata è quella delle presunzioni: nella norma si individuano le situazioni in cui la particolare debolezza del lavoratore autonomo fa presumere l'uso improprio della partita IVA e quindi riconduce l'incarico nell'ambito di una collaborazione a progetto o del rapporto di lavoro subordinato.

Approfondimento

Le partite IVA escluse e quelle interessate dalle novità

La Riforma Fornero non interessa

- *professionisti con elevate competenze teorico-pratiche* (acquisite in percorsi formativi o tramite rilevanti esperienze),
- *professionisti iscritti a ordini professionali, albi o elenchi* (sempre che le attività rientrino tra quelle per il cui esercizio sia necessaria l'iscrizione),
- *professionisti titolari di un reddito annuo lordo da lavoro autonomo superiore a 18.663,00 euro* (ossia superiore a 1,25 volte 14.930,00 euro - reddito minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali nella gestione commercianti l. n.233/1990).

La nuova disciplina riguarda le prestazioni lavorative rese da titolari di partita IVA in una situazione di debolezza economica. In questi casi i committenti sono sospettati dell'impiego improprio del titolare della partita IVA in quanto finalizzato a eludere la normativa a tutela del lavoro.

Il "sospetto" di illegittimità scatta qualora la prestazione sia resa in favore del medesimo committente (o a più soggetti riconducibili al medesimo centro di interessi) in presenza di almeno due delle seguenti condizioni:

- a. **continuità del rapporto** se l'attività lavorativa impegna complessivamente il lavoratore per più di 8 mesi nell'anno solare per due anni consecutivi;
- b. **monocommittenza** se l'entità del corrispettivo fatturato supera per due anni consecutivi l'80% del reddito annuo da lavoro autonomo percepito dal lavoratore;
- c. **postazione fissa di lavoro** se il lavoratore dispone di una propria scrivania, un proprio telefono fisso/computer presso il committente.

L'eventuale accertamento ispettivo di almeno due delle richiamate condizioni consente di "supporre" l'esistenza di un abuso, rispetto al quale spesso risulterà difficile fornire prova contraria.

Di conseguenza il rapporto di lavoro autonomo con la persona titolare di partita IVA potrebbe essere riqualificato:

- come collaborazione coordinata e continuativa a progetto qualora sia individuabile un "progetto/risultato" nell'incarico assegnato;
- come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato qualora non sia individuabile un "progetto/risultato" nell'incarico assegnato;

In ogni caso quando manchi l'autonomia operativa gestionale e sia ravvisabile una subordinazione gerarchica del titolare di partita IVA nei confronti del committente il rapporto è considerato di lavoro dipendente.

La disciplina introdotta dalla Riforma trova immediata applicazione per i rapporti instaurati successivamente al 18 luglio 2012, e, per i rapporti in corso, troverà applicazione solo decorsi 12 mesi all'entrata in vigore della Riforma ossia dal 18 luglio 2013.

Cordiali saluti